

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI ROMA

Il Giudice,

sciogliendo la riserva dell'11 marzo 2016 letti gli atti e i documenti di causa e rilevato che in via dirimente la società attrice non abbia assolto al suo onere probatorio di produrre copia del contratto di cui chiede sia dichiarata la nullità parziale o la modificazione illegittima di clausole in senso peggiorativo;

che è pacifico che allorché ad agire sia il correntista che proponga azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e tanto più, allorché proponga azione dichiarativa di mero accertamento, su di lui incomba la produzione degli atti ed in specie del contratto posto a base della sua pretesa;

che, nella specie, la società attrice ha in sostanza eluso tale principio inviando una lettera di richiesta generica ai sensi dell'art. 119 T.u.b, senza neppure indicazione del numero di conto alla banca convenuta datata 18 ottobre 2013, inviata il 30 ottobre 2013 e ricevuta dalla Banca 4 novembre 2013 ma passando l'atto di citazione per la notificazione il 28 ottobre 2013 così di fatto impedendo alla Banca di provvedere all'eventuale trasmissione della documentazione richiesta anche ai fini di un eventuale tentativo di conciliazione;

che, pertanto, nella specie alla carenza originaria dei contratti su cui si fonda ragione di accertamento alla cui produzione, si ripete, è onerata la società attrice non può supplirsi con l'ordine di esibizione formulato in giudizio ex art. 210 c.p.c. secondo il principio generale per cui va rifiutato l'ordine di esibizione, a norma dell'art. 210 cod. proc. civ., allorché tenda al supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante;

che, tanto premesso, non può essere ammessa la c.t.u. contabile sollecitata dall'attrice in quanto assolutamente non dimostrati i dati fattuali su cui si fonda la perizia di parte depositata in mancanza del contratto in essere tra le parti;

che, la causa è quindi matura per la decisione ma nei fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni deve tenersi conto del carico di ruolo del giudicante e della necessità di definire cause di più risalente iscrizione;

p.q.m.

rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 febbraio 2018 ore 9,30.

Roma 23 aprile 2016

Dott.ssa Elena Fulgenzi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*